



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Reg. Generale N. 38

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

N. 3 del 19-01-2021

OGGETTO:REVOCA DELLA DETERMINAZIONE N. 302 / REG. GEN. N.982 DEL 24.12.2020 E DELL'AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ED ALLEGATI RELATIVO ALLA PROCEDURA PER L'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE AD UNA PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA MEDIANTE R.D.O. SU ME.PA, AI SENSI DELL'ART. 2 COMMA 2-BIS DEL D.L. 189/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA CONSISTENTI NELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, RELAZIONE GEOLOGICA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE CON RISERVA DI AFFIDAMENTO ANCHE DEI SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, RELATIVI ALL'INTERVENTO DI "RIPARAZIONE DANNI SISMA CON MIGLIORAMENTO SISMICO DI PALAZZO PASSARI SEDE COMUNALE, P.ZZA MATTEOTTI N°33". (C.U.P. E84C19000040001, C.I.G. 85757493F3).

L'anno duemilaventuno il giorno diciannove del mese di gennaio nei propri uffici.

In ordine all'oggetto il responsabile del servizio intestato dispone quanto all'interno specificato.



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATA la propria competenza, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e del Decreto del Sindaco n. 19 del 31.12.2020 ad oggetto: "*Nomina dei responsabili dei servizi e dei settori, con attribuzione delle funzioni dirigenziali ai sensi dell'art. 109 del TUEL, per il periodo 01/01/2021 – 30/06/2021.*";

RICHIAMATA integralmente la precedente determinazione n. Reg. Gen. 982 del 24/12/2020, ad oggetto "*Determina a contrarre per l'individuazione dei soggetti da invitare ad una procedura negoziata sotto soglia mediante r.d.o. su me.pa, ai sensi dell'art. 2 comma 2-bis del d.l. 189/2016, per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria consistenti nella progettazione definitiva ed esecutiva, relazione geologica e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione con riserva di affidamento anche dei servizi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relativi all'intervento di "Riparazione danni sisma con miglioramento sismico di Palazzo Passari sede comunale, p.zza Matteotti n°33", (cup: e84c19000040001, cig: 85757493f3)" mediante la quale si determinava tra le altre cose:*

"[...]

2. di avviare apposita procedura negoziata per l'individuazione dell'affidatario dei "SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA RELAZIONE GEOLOGICA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE CON RISERVA DI AFFIDAMENTO ANCHE DEI SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, RELATIVI ALL'INTERVENTO DI "RIPARAZIONE DANNI SISMA CON MIGLIORAMENTO SISMICO DI PALAZZO PASSARI, SEDE COMUNALE P.ZZA MATTEOTTI n° 33" per un importo complessivo pari a € 168.952,15 (euro centosessantottomilanovecentocinquantadue/15), di cui:

- € 93.017,79 per affidamento principale (progettazione definitiva, esecutiva, csp e geologo);
- € 75.934,36 per affidamento opzionale (direzione lavori e cse);

oltre oneri fiscali e IVA come per legge, con applicazione del criterio del minor prezzo con le modalità previste dall'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter del Codice;

"[...]"

ATTESO

- che l'avviso pubblico e lo schema di manifestazione di interesse sono stati pubblicati in Amministrazione Trasparente ed all'Albo Pretorio del sito istituzionale;
- che entro il termine di presentazione delle manifestazioni di interesse, fissato nel giorno 18.01.2021 alle ore 13:00, sono pervenute manifestazioni di interesse da parte di operatori economici;

VISTA la nota dell'Ordine dei Geologi delle Marche Prot.n.80 del 15/01/2021 (Ns. Prot. 735/2021) con la quale, in merito alla procedura in oggetto, avanza osservazioni in merito ad una errata formulazione del compenso da attribuire alla prestazione del geologo;

RILEVATO che l'affermazione dell'Ordine dei Geologi delle Marche è da ritenere apodittica e dimostrativa, nonché in contrasto con il dato reale costituito dall'entità certamente cospicua in valori assoluti rispetto alla prestazione richiesta della somma prevista per le predette attività nel bando pubblicato da questo Comune;



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

RILEVATO inoltre che il bando non contiene l'elaborazione di nuovi parametri per l'individuazione del compenso professionale dei servizi geologici, ma solamente la determinazione, del tutto legittima, della quota facendo applicazione delle tabelle ministeriali, utilizzabili per la determinazione dei corrispettivi professionali in via forfettaria, ma da ciò non può ricavarsi un divieto imperativo di non discostarsi dalle medesime tabelle ministeriali;

SI RILEVA quindi che la disposizione è chiara nell'imporre alle stazioni appaltanti di utilizzare i corrispettivi previsti dalle tabelle ministeriali solo quale parametro iniziale del calcolo del compenso da porre a base di gara, con possibilità di apportare riduzioni giustificate dalle ragioni che potranno discrezionalmente sviluppare;

CONSTATATO che il dato normativo inclina nel senso di eludere che i corrispettivi posti dalle tabelle ministeriali costituiscano "minimi tariffari inderogabili", come invece asserito all'Ordine dei Geologi delle Marche, pertanto non è sancito l'obbligo per le stazioni appaltanti di trasporre negli avvisi di gara i corrispettivi indicati nelle tabelle ministeriali, ma le lascia libere di stabilire il corrispettivo a base di gara;

SI RIBADISCE la legittimità, la correttezza e la trasparenza dell'azione amministrativa posta in essere poiché:

- a. È dato conto nell'elaborato allegato agli atti di gara del procedimento attraverso il quale si è giunti alla definizione dei corrispettivi da porre a base di gara;
- b. Le tabelle ministeriali sono state assunte a primo parametro di riferimento per il calcolo dei corrispettivi da porre a base di gara, con legittima possibilità, da parte delle stazioni appaltanti, di apporre riduzioni giustificate da ragioni sviluppate discrezionalmente;

RILEVATO che nelle procedure, nonostante che l'art. 1 Legge n. 241/90 non faccia espresso riferimento al principio di buon andamento dell'azione amministrativa, esso deve ritenersi implicitamente richiamato in ragione dello stretto legame con i canoni:

- dell'economicità, intesa come ottimizzazione dei risultati in relazione ai mezzi a disposizione;
- dell'efficacia, determinata dal raffronto tra risultati conseguiti e obiettivi programmati, e quindi da intendersi come la qualità del servizio reso;
- dell'efficienza, data dal confronto tra risorse impiegate e risultati conseguiti.

Esso impone, infatti, che l'amministrazione agisca nel modo più adeguato e conveniente possibile, attecchendosi a criterio di efficienza dei pubblici poteri, affinché questi vengano esercitati secondo le modalità più idonee ed opportune al fine di garantire l'efficacia, l'efficienza, la speditezza e l'economicità dell'azione amministrativa, con il minor sacrificio degli interessi particolari dei singoli.

In ordine a tale principio, che trova la sua più importante affermazione nell'art. 97 Cost., si ritiene porre in luce, tanto la sua accezione in senso "negativo" cioè come divieto di discriminazione; quanto il suo significato "positivo", in termini di obbligo della P.A. di prendere in considerazione e valutare equamente tutti gli interessi coinvolti, pubblici e privati, affinché la scelta finale si atteggi a risultato coerente e consapevole.

Per tali principi di economicità, efficacia ed efficienza che costituiscono corollario del canone di buon andamento dell'azione amministrativa, che impone alla p.a. il conseguimento degli obiettivi legislativamente prefissati con il minor dispendio di mezzi;



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

CONSIDERATO che in relazione alla necessità di scongiurare, per quanto possibile e discrezionalmente valutabile, eventuali azioni conflittuali in grado di ritardare l'affidamento dei servizi in oggetto, anche in considerazione dell'importanza dell'intervento;

PRESO ATTO che l'adozione di un provvedimento in autotutela rappresenta un potere/dovere in capo alla stazione appaltante, da espletarsi in presenza di vizi tali da pregiudicare i principi di trasparenza, imparzialità, buon andamento e buona amministrazione;

CONSIDERATO in particolare, relativamente alla procedura ad evidenza pubblica, risulta legittimo l'esercizio del potere di autotutela in una fase del tutto preliminare (*rectius*: manifestazione di interesse) e dunque, in assenza di posizioni soggettive differenziate rispetto a quelle dei partecipanti, titolari di un mero interesse alla partecipazione;

EVIDENZIATO pertanto che, non essendo stata nel frattempo iniziata nessuna procedura di gara, nessun pregiudizio in danno di alcuno deriva dall'adottando provvedimento di autotutela;

DATO ATTO della regolarità tecnica del presente atto;

TUTTO quanto sopra premesso;

DETERMINA

1. **DI APPROVARE** la narrativa che precede per farne parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. **DI PROCEDERE**, ai sensi dell'art. 21-quinquies della L.241/1990, alla revoca in autotutela della determinazione n. Reg. Gen. 982 del 24/12/2020 e dell'Avviso di Manifestazione di Interesse ed allegati pubblicati all'Albo Pretorio al n. pubblicazione 1519 del 30/12/2020;
3. **DI NON INDIRE** la successiva fase di gara prevista nell'avviso revocato;
4. **DI DARE ATTO** che nessun pregiudizio in danno di alcuno deriva dal presente provvedimento di autotutela;
5. **DI COMUNICARE** la presente revoca agli operatori economici che hanno trasmesso la manifestazione di interesse entro il termine fissato;
6. **DI PUBBLICARE** la presente revoca sul sito istituzionale di questo Ente, sezione Amministrazione Trasparente ed Albo Pretorio;
7. **DI PROVVEDERE** successivamente, con apposita determinazione, all'indizione di una nuova procedura di gara per l'affidamento dei servizi oggetto della presente.



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
F.to Marco Franca

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. LUCHETTI MAURIZIO



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Pareri ex art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni

Si rilascia e si esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità TECNICA e si attesta la REGOLARITA' e la CORRETTEZZA dell'Azione Amministrativa in relazione al provvedimento che precede.

Montegiorgio, li 19-01-2021

Il Responsabile del Servizio Interessato
F.to Geom. MAURIZIO LUCHETTI
(Firma all'originale)

VISTO PER L'ATTESTAZIONE DELLA COMPATIBILITA' MONETARIA:

VISTO, si attesta la compatibilità dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento, con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. n. 78/2009, convertito, con modificazioni, nella legge 03.08.2009 n. 102.

Il Responsabile del Servizio
F.to Geom. MAURIZIO LUCHETTI
(Firma all'originale)

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune www.comune.montegiorgio.fm.it accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)

In data 21-01-2021
Servizio

Il Responsabile del

F.to

Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune www.comune.montegiorgio.fm.it accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) dal 21-01-2021 al 05-02-2021 per 15 giorni consecutivi, pubblicazione albo n. 148 senza reclami e opposizioni.

Montegiorgio, li

Il Responsabile del Servizio
F.to

Il presente è conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e di ufficio.

Montegiorgio li,

Il Responsabile del Servizio Interessato
Geom. MAURIZIO LUCHETTI